

COMUNE DI TORGNON

COMMUNE DE TORGNON

Regione Autonoma Valle d'Aosta
Région Autonome de la Vallée d'Aoste

Deliberazione
del Consiglio Comunale n. 11
verbale prot. n. 4216/2024

Oggetto: Approvazione modifica non costituente variante al PRG (correzione errore materiale areale Lm39).

L'anno duemilaventiquattro ed il giorno sedici del mese di luglio alle ore nove e minuti cinque, nella sala delle adunanze, in presenza, convocato con avvisi scritti e recapitati a norma di legge, si è riunito, in seduta pubblica straordinaria il Consiglio Comunale.

Sono presenti i Signori:

Cognome e nome	Carica	Presente	Assente giustificato	Assente non giust.
Engaz Lorena	Sindaco	x		
Carrus Maurizio	Consigliere	x		
Chatrian Aldrin	Consigliere		x	
Montoverd Gérard	Consigliere		x	
Perrin Davide	Consigliere	x		
Perrin Stefano	Consigliere/VS	x		
Rey Giorgio	Consigliere	x		
Varallo Alberto	Consigliere	x		
Vesan Elena Martina	Consigliere	x		

Totale Presenti: 7

Assume la presidenza il Sindaco Sig.ra Lorena ENGAZ.

Assiste alla riunione con le funzioni di cui all'art.9, comma 1, lett. a), della L.R.19 agosto 1998, n. 46 e di cui all'art. 97 del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, il Segretario Comunale dott. Roberto ARTAZ.

La Presidente, riconosciuta legale l'adunanza, dichiara aperta la seduta.

Seduta tolta ore 10:00 del medesimo giorno.

Oggetto: Approvazione modifica non costituente variante al PRG (correzione errore materiale areale Lm39).

IL CONSIGLIO COMUNALE
nell'esercizio delle sue funzioni di indirizzo e controllo

CONSIDERATO che nel corso di un procedimento per il rilascio di titolo abilitativo edilizio è emerso un errore materiale nelle tavole del PRG vigente relativamente all'areale Lm39;

RITENUTO di effettuare la correzione di detto errore materiale per mezzo della procedura di cui all'art. 17 della L.R. 11/1998: "(Procedure per la formazione e l'approvazione delle modifiche al PRG) 1. Il Comune approva le modifiche non costituenti variante al PRG, previo parere delle strutture regionali competenti in materia di tutela dei beni culturali e del paesaggio, qualora le modifiche stesse incidano su beni tutelati ai sensi del d.lgs. 42/2004, dell'articolo 40 delle norme di attuazione del PTP e della l.r. 56/1983. La deliberazione di approvazione è trasmessa nei successivi trenta giorni alla struttura regionale competente in materia di urbanistica ed è resa pubblica nei siti web della Regione e del Comune interessato.";

ESAMINATA la documentazione allegata e protocollata al n. 4045/2024 recante ad oggetto "Modifica non costituente variante n. 2 al Piano Regolatore Generale – Rapporto preliminare di verifica di assoggettabilità a VAS";

ESAMINATA la documentazione allegata e protocollata al n. 4045/2024 recante ad oggetto "Modifica non costituente variante n. 2 al Piano Regolatore Generale – Relazione illustrativa";

RITENUTO che detta modifica non costituente variante non incide su beni tutelati ai sensi del D.Lgs. 42/2004;

DATO ATTO che venne verificata la coerenza con i principi, le finalità e le determinazioni della L.R. 06.04.1998, n. 11, nonché del Piano Territoriale Paesistico (PTP), come previsto dalla DGR n. 4244 del 29.12.2006;

PRESO ATTO del seguente parere sulla legittimità del provvedimento espresso dal Segretario Comunale ai sensi dell'art. 49bis della L.R. n. 7 dicembre 1998, n. 54: La L.R. 07.12.1998, n. 54 disciplina il sistema delle autonomie in Valle d'Aosta e le competenze degli Organi Comunali; ulteriori disposizioni sono rinvenibili nello Statuto Comunale e nel D.Lgs. 18.08.2000, n. 267: la competenza ad approvare il presente atto spetta al Consiglio Comunale. La L.R. 06.04.1998, n. 11 contiene la normativa urbanistica e di pianificazione territoriale della Valle d'Aosta prevedendo gli adempimenti

procedurali per i comuni, in materia di piano regolatore comunale urbanistico e paesaggistico: tale disciplina è stata rispettata. Relativamente alla presente proposta di deliberazione, pur rilevando che la mancata attuazione dei servizi associati e nomina dei responsabili di servizio rende difficile il buon funzionamento degli uffici, si esprime **PARERE FAVOREVOLE**;

ACQUISITO il parere sulla regolarità tecnica;

CONCLUSA la discussione sulla proposta che così il segretario riassume, ai sensi dell'articolo 40 del regolamento di organizzazione del Consiglio Comunale: Il Sindaco Lorena ENGAZ introduce il punto. Passa poi la parola al Vice-Sindaco Stefano PERRIN che illustra nel dettaglio il complesso iter seguito per potere correggere la rappresentazione dell'areale nel PRG. Al termine il Consiglio procede alla votazione;

TERMINATA la votazione sulla proposta resa nei modi di legge ed il cui risultato è il seguente:

PRESENTI	7
FAVOREVOLI	7
CONTRARI	0
ASTENUTI	0

DELIBERA

1. **DI APPROVARE** la modifica non costituente variante al PRG (correzione errore materiale areale Lm39) di cui alla documentazione allegata e protocollata al n. 4045/2024 recante ad oggetto "Modifica non costituente variante n. 2 al Piano Regolatore Generale – Rapporto preliminare di verifica di assoggettabilità a VAS" e "Modifica non costituente variante n. 2 al Piano Regolatore Generale – Relazione illustrativa";
2. **DI APPROVARE** pertanto la documentazione di cui sopra;
3. **DI DARE ATTO** che venne verificata la coerenza con i principi, le finalità e le determinazioni della L.R. 06.04.1998, n. 11, nonché del Piano Territoriale Paesistico (PTP), come previsto dalla DGR n. 4244 del 29.12.2006;
4. **DI DARE ATTO** che ai sensi dell'art. 17 della L.R. 11/1998, la deliberazione di approvazione è trasmessa nei successivi trenta giorni alla struttura regionale competente in materia di urbanistica ed è resa pubblica nei siti web della Regione e del Comune interessato.

Prot 4045 2/7/24



COMUNE DI TORGNON
REGIONE AUTONOMA DELLA VALLE D'AOSTA
RÉGION AUTONOME DE LA VALLÉE D'AOSTE

MODIFICA NON COSTITUENTE VARIANTE N.2
AL PIANO REGOLATORE GENERALE

RAPPORTO PRELIMINARE DI VERIFICA DI ASSOGGETTABILITÀ A VAS

VAS

APRILE 2024

UFFICIO TECNICO COMUNE DI TORGNON - DOTT. ARCH.NICOLA SIDDI

1. PREMESSA

Il presente rapporto costituisce elaborato ai fini della Verifica di Assoggettabilità a VAS (Valutazione Ambientale Strategica), contiene indicazioni che possono essere prese a riferimento per la verifica di assoggettabilità a VAS della modifica non costituente (d'ora in poi MNCV) variante n.2 al PRGC vigente del comune di Torgnon da parte della Struttura competente in materia di VAS, ha pertanto lo scopo di consentire all'autorità competente di verificare (previa consultazione con i soggetti competenti individuati) se occorra o meno procedere con il processo di VAS.

Il Rapporto preliminare contiene gli elementi che consentono all'autorità competente (struttura VAS) di valutare:

- le analisi svolte per la verifica della sussistenza di effetti ambientali significativi;
- le risposte fornite alle problematiche ambientali con l'individuazione delle eventuali mitigazioni e compensazioni, senza necessità di eseguire ulteriori valutazioni.

La finalità della verifica, che costituisce parte integrante del processo di valutazione ambientale strategica, è quella di determinare se l'attuazione della MNCV possa produrre effetti significativi sull'ambiente e di stabilire di conseguenza la necessità di procedere, o meno, alla VAS.

I contenuti del rapporto sono funzionali all'ambito territoriale interessato e alla portata dei potenziali effetti ambientali della MNCV in esame. Il grado di approfondimento risulta proporzionale ai contenuti della MNCV, e in particolare ai sui potenziali effetti sull'ambiente.

La verifica di assoggettabilità a VAS si rende necessaria ai sensi di quanto disposto dall'art. 8 della l.r. 12/2009 per le varianti non sostanziali e per analogia con le modifiche non costituenti variante.

La verifica di assoggettabilità a VAS si limita “ai soli effetti significativi sull’ambiente che non siano stati precedentemente considerati dagli strumenti normativamente sovraordinati”.

1.1. Proponente e redattore

Il proponente la modifica non costituente variante è l’Amministrazione comunale di Torgnon che attraverso l’ufficio tecnico ha redatto la presente modifica non costituente variante (MNCV) al vigente PRGC del Comune di Torgnon.

1.2. Oggetto della Variante e localizzazione della stessa

-

La MNCV n. 2 al PRG di Torgnon è diretta ad apportare, sulla scorta del dettato della legge 11/98 e s.m.i. e del PTP, la modifica cartografica conseguente all’ampliamento del retino LM39 nella sottozona Eg6 in quanto erroneamente rappresentato in riferimento allo stato dei luoghi. Da una più dettagliata analisi infatti, conseguente al rilievo dell’area in esame con verifica catastale delle proprietà, è emersa una diversa disposizione del parcheggio comunale esistente e della relativa viabilità di accesso che risultano nella realtà traslati verso valle rispetto alla cartografia prescrittiva di Prg.

La MNCV interessa l’are in località Champeille distinta al foglio 28mappale 348.

2. DOCUMENTAZIONE ALLEGATA AL RAPPORTO PRELIMINARE

Il Rapporto preliminare è accompagnato dai documenti urbanistici e progettuali allegati alla MNCV n.2 sottoelencati:

- Relazione MNCV;
- Allegati cartografici alla Relazione.

3. RAPPORTO PRELIMINARE

Il Rapporto preliminare è relativo alla MNCV n. 2 al PRGC vigente del Comune di Torgnon che è diretta ad apportare una modifica cartografica consistente nell'ampliamento del retino LM39 della sottozona Eg6, in quanto erroneamente rappresentato in riferimento allo stato dei luoghi.

3.1. Illustrazione dei contenuti urbanistici e territoriali della Variante

3.1.1. I riferimenti amministrativi del PRG sovraordinato

Il PRGC vigente del comune di Torgnon è stato approvato con DGR n. 1171 in data 7 agosto 2015, e DCC n° 55 in data 15 settembre 2015.

Sono state approvate successivamente le seguenti modificazioni:

- 1 Variante Sostanziale Parziale approvata con DGR n. 30 in data 23 gennaio 2023 e DCC n. 1 in data 7 febbraio 2023
- 15 Varianti non sostanziali;
- 1 Modifica non costituente variante.

3.1.2. Descrizione della variante

La presente MNCV al PRGC di Torgnon ha come obiettivo di:

1. Variare la perimetrazione del retino LM39 verso valle nella sottozona Eg6 per una superficie di circa 130 m².

3.1.3. Quadro conoscitivo/territoriale

La porzione di territorio comunale, interessato dalla variante, è localizzata in un contesto agricolo (sottozona Eg6) limitrofo ad un nucleo storico (Af1), individuata dal PTP come *Sistema integrato*.

3.2. Il quadro normativo di riferimento

Nelle aree interessate dalla variante sono presenti i seguenti vincoli:

	SOTTOZONE INTERESSATE
	Eg6 - LM39
INTERVENTO	Ampliamento retino LM 39 per costruzione di autorimessa interrata
AMBITI INEDIFICABILI: FRANA	 F3 - Area a bassa pericolosità
AMBITI INEDIFICABILI: INONDAZIONI	-
AMBITI INEDIFICABILI: DEBRIS FLOW	-
AMBITI INEDIFICABILI: VALANCHE	-
AREE BOSCADE	-
VINCOLO IDROGEOLOGICO	-
VINCOLI PAESAGGISTICI/ ARCHEOLOGICI D.lgs N. 42/2004	-
BENI CULTURALI	-

Negli allegati si evidenziano cartograficamente le aree interessate ed i relativi vincoli presenti sintetizzati nella precedente tabella.

3.3. Analisi effetti ambientali della Variante

3.3.1. Caratteristiche della Variante, con riferimento ai possibili effetti sul'ambiente

Per evidenziare la portata degli effetti ambientali che la MNCV può produrre rispetto a obiettivi ambientali definiti da strumenti sovraordinati, o alle ricadute per gli eventuali progetti che ne conseguono, risulta necessario effettuare un'analisi seguendo i criteri di cui all'Allegato C della legge regionale 12/2009:

- a) la MNCV non stabilisce un quadro di riferimento (in base all'ubicazione, natura, dimensioni e le condizioni operative) per progetti ed altre attività che possono determinare effetti ambientali rilevanti in quanto non modifica le modalità di attuazione in coerenza con gli obiettivi del PRGC e con le indicazioni delle linee programmatiche del PTP, e non interviene sulle destinazioni d'uso ammesse, e in relazione all'ampliamento questo è limitato a 130 m², superficie irrilevante a livello urbanistico;
- b) la MNCV non ha correlazioni/interferenze con altri Piani o Programmi (inclusi quelli gerarchicamente sovraordinati quali il PRG) in quanto pur interessando interessa aree agricole non ne muta la destinazione prevalente né le modalità di attuazione, inoltre le modifiche proposte sono coerenti con gli obiettivi del PRGC e con le norme di attuazione del PTP;
- c) la MNCV non modifica gli obiettivi del PRG in quanto prevede un modestissimo consumo di suolo agricolo (circa 130 m²) per la realizzazione di un'autorimessa interrata a servizio di fabbricati esistenti nel nucleo storico;
- d) la MNCV è pertinente per l'integrazione delle considerazioni ambientali al fine di promuovere lo sviluppo sostenibile in quanto pur prevedendo il consumo di suolo irrilevante - 130 m²- incentiva attività che operano nel territorio e sul territorio contrastando, pur in maniera indiretta, situazioni di abbandono e di depauperamento di fabbricati esistenti;
- e) la MNCV non influisce negativamente sugli obiettivi di sostenibilità ambientale in quanto pur prevedendo un esiguo il consumo di suolo, incentiva, anche se indirettamente, la riqualificazione e il riuso di fabbricati esistenti;

- f) la MNCV non presenta particolari problemi ambientali in quanto non peggiora la situazione estetica dell'ambito territoriale, in una zona agricola limitrofa a un nucleo storico;
- g) la MNCV non ha rilevanza, rispetto alla normativa dell'Unione Europea nel settore dell'ambiente, rispetto a Piani afferenti alla gestione dei rifiuti, protezione delle acque, presenza di SIC, zonizzazione acustica, ecc, in quanto non vengono introdotti carichi insediativi significativamente diversi da quelli del PRGC vigente, le aree interessate non ricadono in aree protette, non interferiscono con zone di protezione di sorgenti o pozzi, le 'attività prevista è compatibile con la zonizzazione acustica.

3.3.2. Analisi degli effetti ed eventuali misure di mitigazione

A seguito dell'analisi generale di cui al capitolo 3.3.1., con riferimento alle singole diverse componenti ambientali interessate, per ogni azione che comporta modificazioni alla situazione in atto proposta dalla Variante vengono individuati e descritti gli effetti ambientali secondo i criteri dell'Allegato C della legge regionale 12/2009, nelle tabelle che seguono:

AZIONE	COMPONENTE AMBIENTALE	RILEVANZA		DESCRIZIONE EFFETTO	GRADO DI SIGNIFICATIVITA	MISURE DI MITIGAZIONE / COMPENSAZIONE
		SI	NO			
Ampliamento retino LM39	Aria emissione in atmosfera		X	Nessuno	-	Nessuna
Ampliamento retino LM39	Impatto luminoso		X	Nessuno	-	-
Ampliamento retino LM39	Impatto elettromagnetico		X	Nessuno	-	-
Ampliamento retino LM39	Suolo e sottosuolo (interferenze con ambiti inedificabili; variazioni uso del suolo; consumo di suolo; impermeabilizzazione)		X	130 m2 di aumento di superficie risulta a livello urbanistico irrilevante.	Basso	Nessuna

Ampliamento retino LM39	Paesaggio (compatibilità con vincoli paesaggistici, alterazione componenti del paesaggio)		X	Nessuno	-	Nessuno
Ampliamento retino LM39	Biodiversità e rete ecologica (aree protette e aree natura 2000)		X	Nessuno	-	-
Ampliamento retino LM39	Sottrazione aree agricole		X	Nessuno	-	-
Ampliamento retino LM39	Sottrazione Aree boscate		X	Nessuno	-	-
Ampliamento retino LM39	Interferenze con beni storici, culturali documentari		X	Nessuno	-	-
Ampliamento retino LM39	Rifiuti (aumento produzione; modifica gestione)		X	Nessuno	-	-
Ampliamento retino LM39	Energia (produzione e consumo)		X	Nessuno	-	-
Ampliamento retino LM39	Impatto acustico (clima acustico, zonizzazione acustica)		X	Nessuno	-	-
Ampliamento retino LM39	Popolazione e salute umana		X	Nessuno	-	-
Ampliamento retino LM39	Mobilità e trasporti		X	Nessuno	-	-

Ampliamento retino LM39	Economia locale	X	Nessuno		
----------------------------	-----------------	---	---------	--	--

3.3.3. Possibile individuazione di ulteriori azioni di sostenibilità ambientale

La presente MNCV non individua alcuna azione con finalità ambientali atte a migliorare la sostenibilità ambientale complessiva, cioè non incentiva azioni non previste da specifici provvedimenti normativi e diverse dalle misure di mitigazione e compensazione che contribuiscano a migliorare la performance ambientale degli interventi previsti.

3.3.4. Considerazioni conclusive


In sintesi, a seguito delle analisi effettuate nei capitoli precedenti, in merito alla irrilevante significatività degli effetti ambientali e di conseguenza la non necessità di mettere in atto mitigazioni o compensazioni, si valuta che la variante proposta nel suo complesso non produce effetti significativi di tipo ambientale, in quanto non prevede di fatto un maggiore significativo consumo di suolo rispetto alla situazione attuale, e non prevede attività nocive per la salute umana all'interno delle aree antropizzate e agricole.

3.4. ALLEGATI -


ESTRATTI CARTOGRAFICI

Estratti Prg

Zonizzazione vigente



Zonizzazione modificata



Ambiti inedificabili:

Art. 36 - Inondazioni e DF



Art.36 - Inondazioni

- FA - Area di deflusso della piena
- FB - Area di esondazione
- FC - Area di inondazione per piena catastrofica
- IC-A - Fascia di cautela con disciplina d'uso FA
- IC-B - Fascia di cautela con disciplina d'uso FB
- IC-C - Fascia di cautela con disciplina d'uso FC
- Cartografia non approvata

Art. 35 comma 1- Frane



-  F1 - Area ad alta pericolosità
-  F2 - Area a media pericolosità
-  F3 - Area a bassa pericolosità
-  F3-S - Area a bassa pericolosità speciale
-  FC-1 - Fascia di cautela con disciplina d'uso F1
-  FC-2 - Fascia di cautela con disciplina d'uso F2
-  FC-S - Fascia di cautela speciale

7. ALLEGATI

Estratti cartografici (contenuti nei capitoli precedenti)

Prot. 4045 3/7-24



COMUNE DI TORGNON
REGIONE AUTONOMA DELLA VALLE D'AOSTA
RÉGION AUTONOME DE LA VALLÉE D'AOSTE

MODIFICA NON COSTITUENTE VARIANTE
AL PIANO REGOLATORE GENERALE

RELAZIONE ILLUSTRATIVA

R

APRILE 2024

UFFICIO TECNICO DEL COMUNE DI TORGNON - DOTT.ARCH. NICOLA SIDDI

0. PREMESSE

L'amministrazione comunale di Torgnon (AO) attraverso l'ufficio tecnico comunale ha redatto la presente modifica non costituente variante (d'ora in poi MNCV) al vigente PRG.

Tale modifica riguarda il seguente aspetto:

- riconsiderazione della delimitazione dell'area denominata Lm39

L'area interessata dall'intervento risulta ricadere,, rispetto al PRGC del comune di Torgnon, nella sottozona **Eg6**

1. MOTIVAZIONI

Il Comune di Torgnon vuole correggere l'errore materiale di rappresentazione sulle tavole del Prg l'areale Lm39. Da una più dettagliata analisi infatti, conseguente al rilievo dell'area in esame con verifica catastale delle proprietà, è emersa una diversa disposizione del parcheggio comunale esistente e della relativa viabilità di accesso che risultano nella realtà traslati verso valle rispetto alla cartografia prescrittiva di Prg.

2. TIPOLOGIA DI VARIANTE AL PRG

La modifica in oggetto è da intendersi come non costituente variante ai sensi del punto c) , comma 1 dell'art.14 della L.R. 11/98 e s.m.i.

La proposta in oggetto rientra nei casi previsti dell'art.14, comma 7, che disciplina le modifiche non costituenti variante, e in particolare al punto a) che individua la costituzione di tali in modifiche nella correzione di errori materiali e dagli atti che eliminano contrasti fra enunciazioni dello stesso strumento e per i quali sia evidente e univoco il rimedio;

3. COERENZA CON IL PTP

La coerenza con il PTP è determinata dalla coerenza della suddetta variante con lo stesso vigente PRG.


In ogni caso, in particolare per quanto riguarda le prescrizioni del PTP, si rimanda al successivo capitolo 5.

4. LA MODIFICA NON COSTITUENTE VARIANTE N. 2 AL PRG


La MNCV n.2 prevede la lieve espansione verso valle, a livello cartografico, del retino LM39 nella zona Eg6.

Ampliamento del retino Lm39

Zonizzazione vigente



Zonizzazione modificata



5. DESCRIZIONE DELLE SCELTE E DELLE MOTIVAZIONI

DESCRIZIONE DELLE SCELTE E MOTIVAZIONI

Descrizione qualitativa e quantitativa delle scelte della variante e relativa motivazione

Aspetti qualitativi

La presente modifica non altera gli equilibri della sotto zona Eg6 in quanto non cambia le destinazioni d'uso che si possono introdurre, ma permette esclusivamente lo sfruttamento dell'area individuata a parcheggio interrato, come indicato nel Prg vigente.

Aspetti quantitativi

La presente modifica è individuabile in un aumento di superficie dell'area delimitata Lm39 di circa 130 m2.

Confronto tra le scelte della variante e le Norme per parti di territorio del PTP (rif. carta di assetto del territorio e dell'uso turistico - rif. Norme di attuazione del PTP art. 10 - 19)

Art. 10 - Articolazione del territorio in parti differenziate

L'articolazione del territorio non subisce modificazioni.

Art. 11- Sistema delle aree naturali: sottosistemi dell'alta montagna e delle altre aree naturali

Il sistema ambientale non subisce modificazioni.

Art. 12 - Sistema dei pascoli

Il sistema ambientale non subisce modificazioni.

Art. 13 -Sistema boschivo

Il sistema ambientale non subisce modificazioni.

Art. 14 - Sistema fluviale

Il sistema ambientale non subisce modificazioni.

Art. 15 - Sistema insediativo tradizionale: sottosistema a sviluppo integrato

Il sistema ambientale non subisce modificazioni.

Art. 16 - Sistema insediativo tradizionale: sottosistema a sviluppo residenziale

Il sistema ambientale non subisce modificazioni.

Art. 17 - Sistema insediativo tradizionale: sottosistema a sviluppo turistico

Il sistema ambientale non subisce modificazioni.

Art. 18 - Sistema urbano

Il sistema ambientale non subisce modificazioni.

Art. 19 - Unità locali

Le unità locali non subiscono modificazioni.

Confronto tra le scelte della variante e le norme per settori del PTP (rif. carta di assetto del territorio e dell'uso turistico - rif. Norme di attuazione del PTP art. 20 - 40)

Art. 20 - Trasporti

La norma è rispettata, in quanto la zona interessata non fa parte del comune di Chamois.

Art. 21 - Progettazione ed esecuzione delle strade e degli impianti a fune

La norma non è applicabile al caso specifico.

Art. 22 - Infrastrutture

La norma non è applicabile al caso specifico in quanto non sono trattati aspetti infrastrutturali.

Art. 23 - Servizi

La norma non è applicabile al caso specifico in quanto la dotazione di servizi non subisce alcuna modifica.

Art. 24 - Abitazioni

La norma non è applicabile al caso specifico.

Art. 25 - Industria e artigianato

La norma non è applicabile al caso specifico.

Art. 26 - Aree ed insediamenti agricoli

La norma è rispettata, in quanto gli interventi in oggetto interessano la zona agricola Eg6 per una superficie pari a circa 130 m2, che risulta irrisoria.

Art. 27 - Stazioni e località turistiche

La norma non è applicabile al caso specifico.

Art. 28 - Mete e circuiti turistici

La norma non è applicabile al caso specifico.

Art. 29 - Attrezzature e servizi per il turismo

La norma non è applicabile al caso specifico.

Art. 30 - Tutela del paesaggio sensibile

La norma non è applicabile al caso specifico.

Art. 31 - Pascoli

La norma non è applicabile al caso specifico.

Art. 32 - Boschi e foreste

La norma non è applicabile al caso specifico.

Art. 33 - Difesa del suolo

La norma non è applicabile al caso specifico.

Art. 34 - Attività estrattive

La norma non è applicabile al caso specifico.

Art. 35 - Fasce fluviali e risorse idriche

La norma non è applicabile al caso specifico.

Art. 36 - Agglomerati di interesse storico, artistico, documentario o ambientale

La norma non è applicabile al caso specifico in quanto non riguarda agglomerati di interesse storico, documentario o ambientale.

Art. 37 - Beni culturali isolati

La norma non è applicabile al caso specifico.

Art. 38 - Siti di specifico interesse naturalistico

La norma non è applicabile al caso specifico.

Art. 39 - Parchi, riserve e aree di valorizzazione naturalistica

La norma non è applicabile al caso specifico.

Art. 40 - Aree di specifico interesse paesaggistico, storico, culturale o documentario e archeologico

La norma non è applicabile al caso specifico, in quanto non si tratta di siti di specifico interesse paesaggistico, storico, culturale o documentario-archeologico.

Confronto tra le scelte della variante e le disposizioni della LR 11/98

Non si evidenziano elementi di incompatibilità con la vigente normativa in materia

Confronto tra la tra le scelte della variante ed il quadro urbanistico vigente

Non si evidenziano elementi di incompatibilità con il vigente PRG

MODIFICAZIONI QUALITATIVE E QUANTITATIVE INDOTTE SULL'AMBIENTE

Modificazioni sull'ambiente geologico, geomorfologico ed idrogeologico

La modificazione dell'ambiente è di limitatissima entità in quanto la superficie interessata è di circa 130 m².

Modificazioni sull'ambiente agro-silvo-pastorale

Non si ha modificazione dell'ambiente agro-silvo-pastorale in quanto l'irrisoria entità della modifica non intacca le caratteristiche della zona Eg6.

Modificazioni sull'ambiente faunistico

Non si ha modificazione dell'ambiente faunistico in quanto l'irrisoria entità della modifica non intacca le caratteristiche della zona Eg6.

Modificazioni sull'ambiente antropico

L'ambiente antropico non subisce variazioni.

Misure di mitigazione per l'ambiente geologico, geomorfologico ed idrogeologico

Nessuna misura

Misure di mitigazione per l'ambiente agro-silvo-pastorale

Nessuna misura

Misure di mitigazione per l'ambiente faunistico

Nessuna misura

Misure di mitigazione per l'ambiente antropico

Nessuna misura

Misure di mitigazione per il paesaggio e beni culturali

Nessuna misura

6. PROCEDURE

La modifica in oggetto è approvata con la procedura di cui Art. 17 (Procedure per la formazione e l'approvazione delle modifiche al PRG)

“1. Il Comune approva le modifiche non costituenti variante al PRG, previo parere delle strutture regionali competenti in materia di tutela dei beni culturali e del paesaggio, qualora le modifiche stesse incidano su beni tutelati ai sensi del d.lgs. 42/2004, dell'articolo 40 delle norme di attuazione del PTP e della l.r. 56/1983. La deliberazione di approvazione è trasmessa nei successivi trenta giorni alla struttura regionale competente in materia di urbanistica ed è resa pubblica nei siti web della Regione e del Comune interessato”.

Per quanto riguarda l'assoggettabilità alla Valutazione Ambientale Strategica (VAS), a seguito della Sentenza 118/2019 della Corte costituzionale è fatto obbligo di sottoporre le modificazioni al piano regolatore alla verifica di assoggettabilità alla valutazione ambientale strategica (VAS), nei modi e nei tempi stabiliti dall'articolo 12bis, comma 5, della l.r. 11/1998.


Risulta quindi necessario sottoporre alla verifica di assoggettabilità alla VAS:

- le varianti non sostanziali (VNS) prima della loro adozione da parte del Consiglio comunale,
- le modifiche non costituenti variante (MNCV) prima della loro approvazione da parte del Consiglio comunale.

La Sindaco
f.to Lorena ENGAZ




Il Segretario Comunale
f.to Roberto ARTAZ



CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE
E
DICHIARAZIONE DI ESECUTIVITA'

La presente deliberazione, esecutiva fin dal suo primo giorno di pubblicazione, viene pubblicata all'Albo Pretorio on-line del Comune per quindici giorni consecutivi con decorrenza dal 16.07.2024.

Il Segretario Comunale
f.to Roberto Artaz



Pubblicato dal 16.07.2024 al 31.07.2024.

(La firma autografa può essere sostituita dall'indicazione del nominativo del sottoscrittore, ai sensi dell'art. 3, comma 2, D.Lgs. n. 39/1993)